

Mi lusingo di avere con queste spiegazioni soddisfatto al debito mio ed alle osservazioni dell'onorevole preopinante; d'aver dimostrato cioè come la legge sia da adottarsi, perchè il sistema in essa proposto è il migliore; d'aver manifestato ben chiaro come io sia disposto a tutti quei mezzi di pubblicità, i quali possano essere veramente opportuni e meglio accetti.

**PANATTONI.** È mia opinione che gli attuali momenti devansi dedicare piuttosto all'azione che alle parole; e quindi, siccome fui parco di discorsi, così non darò che una spiegazione sul fatto proprio.

L'onorevole Menichetti annunciava che io fui tra quelli i quali propugnarono la sospensione del presente progetto di legge. Io stimo dover notare che ciò non è esatto. L'ufficio VII m'incaricava, ed io ne era convinto quanto l'ufficio, di accettare sostanzialmente la legge. Però, affinché questa legge possa giungere gradita in Toscana, dirò che le ragioni di accettarla non furono gl'inconvenienti che potesse produrre il sistema di pubblicazione già usitato in Toscana, ma piuttosto un inconveniente nuovo che andava a risultare dal modo antico di pubblicazione, dacchè la Toscana ora entrava a far parte del gran regno d'Italia.

Finchè la Toscana apparteneva a se stessa, il sistema praticato da lei era plausibile e scevro d'inconvenienti. Paese attraversato da facili vie, ed avente la sua capitale veramente nel centro, la Toscana era servita prontamente e puntualmente da quei mezzi di pubblicità che il regolamento del paese prestabiliva. Inoltre non facevasi l'affissione come si era fatta in Piemonte, nè si potevan temere in Toscana quegli inconvenienti che forse in Piemonte poterono accadere. Imperocchè in Toscana l'affissione non eseguivasi soltanto nel comune, e non dipendeva dalle cure di un sindaco (qualunque esso fosse, o di un suo dipendente che noi chiamiamo bidello), ma si faceva a cura dei magistrati e dei funzionari, e perciò anche nella pretoria e nei locali delle delegazioni di governo, ed in altri luoghi pubblici, e così tutto compivasi sotto la sorveglianza e a diligenza delle pubbliche autorità. Quindi mai accadde dal 1814 al 1860 inconveniente alcuno intorno alla pubblicazione delle leggi; nè le raccolte delle decisioni del foro nostro presentano liti su tal proposito. Perciò, se io dovessi convenire della necessità del presente progetto di legge per ovviare agli inconvenienti che presentava il sistema toscano finchè si praticava in Toscana, non avrei potuto andarne d'accordo. Ma io doveva penetrarmi della necessità di accogliere un sistema di pubblicazione comune, dal momento che la Toscana fa parte del regno italiano. Ed invero è troppo interessante, o signori, che la legge divenga effettuale nel medesimo momento in tutto il regno; nè deve una provincia avere tale pubblicazione delle leggi da renderle effettuali in un giorno, mentre altre provincie l'abbiano in un altro; sicchè i diritti in un luogo siano regolati, quando in un altro non sono per anche definiti. Questo è il vero ed unico motivo per cui bisogna che la Toscana rinunzi all'antico modo di pubblicare le leggi; una suprema necessità giuridica, un principio di sostanziale uniformità la costringe ad adottare il sistema che oggi si propone.

Queste spiegazioni che io dissi dover essere brevi, tali spero siano riuscite. Esse faranno chiaro, o signori, che, se io non concordo che il sistema sin qui da noi praticato si censuri come vizioso, pur nondimeno ritengo che quello dal ministro proposto è divenuto oggimai una necessità. In ogni resto, e circa la forma regolamentare e più ampia delle affissioni, parmi che basti prendere atto delle dichiarazioni testè fatte, senzachè il consesso dei legislatori sia costretto ad oc-

cuparsene. Convenendo pertanto di rimettersene alla diligenza dell'egregio signor ministro, e del governatore, stimo inutile il prolungare la discussione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavallini Gaspare ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI G., relatore.** Le osservazioni e le dichiarazioni espresse dal signor guardasigilli dispensano il vostro relatore dal rispondere alle obiezioni fatte dall'onorevole Menichetti, obiezioni del resto che trovansi già esposte e confutate nella relazione della Commissione, di cui il deputato Menichetti fa parte.

Per brevità di tempo credo eziandio di potere dispensarmi dal ripetere quello che fu già scritto e risposto dal signor ministro di grazia e giustizia.

Il signor Menichetti d'altronde parmi che debba essere soddisfatto dall'aver provocate nuove spiegazioni dal Ministero, perchè ora può essere ben persuaso che i suoi desiderii tendenti ad avere una duplice edizione della legge saranno soddisfatti.

Se non che il signor Menichetti volle invocare la mia testimonianza per quella poca parte che io abbia potuto l'anno scorso prendere al governo della Lombardia, ed è quindi mio debito di dargli adeguata risposta.

Sta in fatto che, allorché il governatore della Lombardia, con decreto del 20 giugno 1859, mandò pubblicare nelle provincie lombarde la legge del 25 giugno 1854, si elevarono colà richiami per la minore dimensione degli esemplari delle leggi che venivano affissi, e che il governatore di Lombardia credette di tener conto di detti reclami prescrivendo che se ne facesse una seconda edizione di formato eguale a quello che era prima in uso; ma è pur cosa di fatto che in seguito cessò la seconda edizione, e che da parecchi mesi a quest'oggi non si pubblicano colà che gli esemplari che si affiggono nelle antiche provincie del regno.

**CEMPINI.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia, mentre ha dimostrato di comprendere il desiderio esternato da diversi deputati della Toscana, onde l'affissione delle leggi in quelle provincie sia fatta con una pubblicità maggiore di quello che non si faccia nelle altre provincie del regno, non dimostrò di comprendere la ragione delle premure che per parte dei deputati stessi si fanno, onde l'affissione delle leggi, anzichè nel formato a libretto, come si usa attualmente in Piemonte, venga in Toscana eseguita in un formato diverso e tale che conceda di leggere la legge affissa sui canti delle vie.

Io credo che nessuno de' miei colleghi mi smentirà allorché affermo essere questa una cosa la quale dai Toscani riguardasi come d'immensa importanza.

La pubblicazione tal quale si usa oggi in Piemonte e nelle altre provincie può riguardarsi piuttosto come una pubblicazione *simbolica* che come una pubblicazione *reale*, inquantochè è impossibile che più di un individuo alla volta legga nei libretti che si affiggono nei luoghi consueti; al contrario in Toscana esiste l'abitudine, e specialmente nel basso popolo, di leggere le leggi dalla prima parola sino all'ultima, e questa lettura, a cui il nostro popolo è da tempo immemorabile avvezzo, è quella che dà al medesimo la coscienza del dover suo di obbedire alla legge che esso ha letto affissa. Ora ciò resta quasi impossibile ove non se ne ponga il modo per mezzo dell'affissione come viene oggi praticata in Toscana.

Infatti quando l'affissione ha luogo ai canti delle vie nei modi da noi usati, venti, trenta, quaranta persone alla volta possono leggere per esteso la legge; e chiunque è stato in